



*Repubblica Italiana*  
CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

SETTORE III TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA  
ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
CON ANNESSE TARIFFE

- Approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 28/04/1994;
- Modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 28/02/1996 (modifica di tariffe)
- Modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 26/03/2002 (modifica art.30, comma 1, aggiunte lett. h) e i);
- Modificato con deliberazione consiliare n. 107 del 28/08/2003 (modifica art. 30, comma 1, cassata lett. i);

## INDICE

### **CAPO ( I ) DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- Art. 3 - OGGETTO DELLA TASSA
- Art. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- Art. 5 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE CRITERI DI DISTINZIONE
- Art. 6 - DISCIPLINA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Art. 7 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

### CAPO ( II )

#### **MODALITA ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI - RINNOVO - REVOCA E DECADENZA -**

- Art. 8 - MODALITA' PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- Art. 9 - AUTORIZZAZIONI - ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE
- Art.10 - CONCESSIONI - ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE
- Art. 11 - RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- Art. 12 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO O CONCESSORIO
- Art. 13 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE INTRASFERIBILITA'  
DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- Art. 14 - DECADENZA
- Art. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- Art. 16 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- Art. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE
- Art. 18 - AUTORIZZAZIONE ACCORDATA PER OCCUPAZIONI DI URGENZA

### **CAPO ( III ) DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

- Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- Art. 20 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE - RINVIO ALL'ART. 21-
- Art. 21 - MODALITA' DI APPLICAZIONE TRIBUTARIA
- Art. 22 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Art. 23 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- Art. 24 - ACCERTAMENTI
- Art. 25 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO
- Art. 26 - RIMBORSI

**CAPO ( IV )**  
**TARIFFE E LORO APPLICAZIONE**  
**RIDUZIONE ED E SENZIONE**

Art. 27 - TARIFFA PER LA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 28 - TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE - GRADAZIONE IN RAPPORTO ALLA DURATA

Art. 29 - RIDUZIONE DELLA TASSA - TABELLA TARIFFE

Art. 30 - ESENZIONI

**CAPO ( V )**  
**CONTENZIOSO - SANZIONI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 31 – CONTENZIOSO

Art. 32 - SANZIONI

Art. 33 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Art. 35 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 37 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 38 - ABROGAZIONI

Art. 39 - VIGILANZA

Art. 40 - ENTRATA IN VIGORE

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1

Oggetto del Regolamento

**1.** Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs .15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del detto D .Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2

Gestione del Servizio

**1.** Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l 'occupazione di spazi ed aree pubbliche sarà gestito direttamente dal Comune ai sensi della Deliberazione Commissariale n . 436 del 17/3/1994 divenuta esecutiva il 31/3/1994.

**2.** La funzione ed i poteri per l 'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sono attribuiti al Funzionario responsabile designato dal Comune ai sensi dell'art. 54 del Dec. Lgs. del 15/11/1993, n. 507, che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i procedimenti relativi e dispone i rimborsi.

**3.** Il Funzionario responsabile, entro il mese di Gennaio di ciascun anno , dovrà inviare all'A.C. dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all' evasione.

Con la relazione di cui sopra, dovranno inoltre e evidenziarsi le esigenze concernenti:

- a) - l 'organizzazione del personale;
- b) - l'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature.

Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative,non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

**4.** Il nominativo di detto Funzionario, entro 60 gg. dalla sua nomina da parte dell'A.C., dovrà essere comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

**5.** Ove il Comune lo ritenga conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il Servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui al l' art.22 , comma 3, lett. c) della legge 08 giugno 1990 n.142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale di cui all'Art.32 .

In questo caso le attribuzioni di competenza del Funzionario responsabile vengono demandate al concessionario .

Art. 3

Oggetto della Tassa

**1.** Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

**2.** Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 4  
Soggetti Attivi E Passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.
2. Nel caso in cui uno spazio pubblico sia utilizzato indivisibilmente da più persone, la tassa è dovuta in solido dagli utilizzatori e ad uno di essi sarà intestato l'atto di concessione. Parimenti nel caso di esistenza di passi carrabili di accesso alle corti private. Non sono soggette alla tassa le corti che sono state cedute al Comune.

Art. 5  
Occupazioni Permanenti e Temporanee - Criteri di Distinzione -

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

1. **Sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata.

Da tale formulazione si ricava:

- a) - che l'occupazione permanente, qualora non risulti abusiva, è sempre fondata su un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo e spazio pubblico, nonché alla durata della concessione medesima, che deve essere non inferiore all'anno;
- b) - che il carattere stabile, che serve a chiarire il carattere di occupazione permanente, va inteso nel senso che, per il periodo indicato sulla concessione, l'occupazione si sostanzia nella piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico a favore del singolo;
- c) - che l'occupazione permanente dell'area o dello spazio pubblico non è collegato necessariamente all'esistenza di un'opera visibile, ma può consistere nella semplice disponibilità dell'area o dello spazio medesimo, o anche nel non permettere ad altri che, in qualche modo, disponga dell'area stessa.

2. **Sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno a seguito del rilascio di autorizzazione.

Da tale disposizione si ricava che le occupazioni temporanee, pur implicando, sostanzialmente, la concessione di spazi ed aree pubbliche, non sono connesse al rilascio di un tale specifico atto da parte dell'Ente; però, dette occupazioni debbono essere, comunque, collegate ad un provvedimento amministrativo che le autorizzi e ne disciplini l'effettuazione e la durata.

Il provvedimento può conseguire ad una specifica istanza del singolo, con efficacia nei confronti dello stesso, oppure ad una iniziativa della stessa Amministrazione comunale intesa a creare una utilità generale, con efficacia nei confronti di una determinata categoria di soggetti, come nell'ipotesi di predisposizione di aree di parcheggio destinate alla sosta temporanea di autovettura.

1. Ai sensi dell'art.38 comma 1 e 3 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Ai sensi dell'art.38 comma 4 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, sono altresì soggette al rilascio della concessione e/o autorizzazione, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

3. Tipologia di occupazione.

Ai fini della esatta individuazione delle occupazioni soggette alla disciplina di cui al presente articolo se ne elencano i seguenti tipi:

**a. Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.**

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, elettrici, cavi etc. , nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'Ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, ossia indica il tracciato delle medesime , l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc ...

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione o concessione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento di Polizia comunale ed al Regolamento Urbanistico che disciplinano la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni sul suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione o concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

**b. Occupazioni del suolo con chioschi ed apprestamenti precari.**

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e degli altri regolamenti che disciplinano la materia.

**c. Occupazione con griglia ed intercapedini.**

Le occupazioni di spazi ed aree con griglie ed intercapedini sono disciplinate dal Regolamento Edilizio Comunale e dagli altri regolamenti che disciplinano la materia.

**d. Occupazione nell'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici.**

Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc;) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

**e. Occupazioni con passi carrabili o accessi.**

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di passi carrabili sono o rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché del Regolamento di Edilizia privata. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Non danno luogo ad occupazione , le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, o le coperture di fossi o di canali lungo le strade, quando tali manufatti sono costruiti a vantaggio della collettività generalizzata .

Sono invece considerati passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con a specifiche unità immobiliari , allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse.

Sono inoltre da considerare passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi, per l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi una opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non sono considerati passi carrabili.

Su richiesta dei proprietari, di altri accessi o della parte del suolo pubblico che va dal marciapiedi smosso alla proprietà privata, il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletica, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso o della proprietà privata;

#### **f. Occupazioni a mezzo di distributori di carburanti**

Le concessioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e relativi serbatoi sotterranei sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e degli altri Regolamenti che disciplinano la materia.

#### **g. Occupazioni di spazi ed aree con banchi per la raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie etc. ; .**

L'autorizzazione per le occupazioni di spazi o aree con banchi per la raccolta di firme, distribuzione materiale è consentita per la durata di 15 gg . circa.

S'intende accordata su richiesta dell'interessato a condizione che riguardi solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando di Polizia Municipale. Queste disposizioni non si applicano per gli spazi occupati dai banchi per la vendita dei biglietti della lotteria che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

#### **h. Occupazioni per attività edilizie ( posteggi e cantieri temporanei)**

Tale occupazione viene concessa, fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale.

#### **i. PARCHEGGI**

##### **1. Autovettura ad uso pubblico ( TAXI )**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, l'imposizione tributaria va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora sulla base dell'atto di concessione, il posto e più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in porzioni tra i vari soggetti occupanti.

## **2. Autovettura privata**

L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi onerosi di durata poliennali potranno essere concessi, nei modi di legge, nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio Comunale e del Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione .

### **1. Occupazioni occasionali**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a cinque metri di altezza), deposito di materiale edile non superiore a 3 mq., destinate genericamente all'effettuazione di sosta operativa sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore .

Per le predette occupazioni è necessaria preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale .

#### **m. Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio installazione di tavolini , piante esposizione di merci e manifestazioni varie .**

Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 90 gg. prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena l'archiviazione della domanda.

L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è consentita se conforme al Codice della Strada, al Regolamento di Igiene, ed espressamente autorizzata dalla Autorità Sanitaria , dalla Commissione Edilizia e dagli Organi Comunali competenti.

#### **n. Concessione di suolo pubblico per festeggiamenti e manifestazioni fieristiche**

Per la concessione di suolo pubblico per festeggiamenti e manifestazioni fieristiche su aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla L. 28/03/91 n.112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04/06/1993 e comunque delle norme regionali vigenti in materia .

#### **o. Occupazioni di suolo pubblico per venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto .**

Per l'occupazione di suolo pubblico per venditori ambulanti, pubblici esercizi, e da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, la tassa viene ridotta nella misura del 50 per cento della tariffa ordinaria, stabilita per le singole categorie .

Il termine " AMBULANTE" va riferito a tutti gli esercenti del commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante .

Per l'esercizio di tale attività sono previsti tre tipi di autorizzazione: ( L. 112/91 ):

- Tipo - a) valevole per l'uso quotidiano in posteggi siti nel territorio del Comune che la rilascia ;
- Tipo - b) valevole per i posteggi (mercati ) indicati nella stessa che si svolgono nel territorio dei Comuni posti nello ambito della Regione che la rilascia;
- Tipo - c) valevole per svolgere l'attività in forma itinerante ed al domicilio dei compratori, nell'ambito territoriale della Regione che la rilascia

L'autorizzazione di tipo a) - da luogo ad occupazioni all'interno di aree mercatali attrezzate, ed all'occupazione su strade e piazze. Nel primo caso l'occupazione si realizza in area preventivamente sottratte all'uso pubblico e destinate all'esercizio dell'attività commerciale; delimitando contrassegnati posti fissi .

Nell'ambito di tale area sono concepibili occupazioni sia permanenti che temporanee , in rapporto alla durata delle occupazioni medesime contenuta nel titolo che è posto a fondamento delle stesse.

Le occupazioni realizzate da produttori agricoli, che vendono direttamente i loro prodotti, per le quali non è previsto l'utilizzo di un posto fisso, soggiacciono alla disciplina dell'occupazione temporanea.

Le occupazioni realizzate nelle piazze o strade per le attività mercatali, la disciplina applicabile è quella relativa alle occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Per le autorizzazioni di tipo - b) e - c) l'applicazione del tributo va effettuata autonomamente da ciascun Ente sul cui territorio si realizza l'occupazione del suolo.

La tariffa stabilita per i pubblici esercizi non si estende anche agli esercizi, in quanto l'attività è diversa.

**p. Concessione di suolo pubblico per l'esercizio dei mercati coperti .**

Per la concessione di suolo pubblico per l'esercizio dei mercati coperti, si applicano le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti per i Mercati Comunali.

**q. Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo viaggiante**

Per le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio dello spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni nazionali e regionali riguardanti lo Spettacolo Viaggiante .

**r. Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio itinerante**

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

**s. Occupazione con impianti pubblicitari**

Ai fini di ottenere l'autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio al vigente Regolamento di Polizia Municipale ed al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Le denunce di cessazione o di modifica di occupazione di suolo relative a strutture pubblicitarie ( insegne, impianti in genere, tende, faretto), in analogia con la scadenza fissata per le esposizioni soggette alla imposizione sulla pubblicità, devono essere presentate entro il 31 gennaio, pena il rinnovo dell'imposizione per il nuovo anno solare.

Le suddette denunce, presentate ai fini dell'imposta di pubblicità, s'intendono valide anche per la tassa occupazione suolo.

Art. 7

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dello art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

Per le relative modalità procedurali si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## CAPO II

### MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI RINNOVO - R E VOCA – DECADENZA

#### Art. 8

##### Domanda di autorizzazione o di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale .

La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti. Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni simili nei luoghi previsti dal Comune dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20 gg. prima della ricorrenza.

Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio. Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi.

#### Art. 9

##### Autorizzazioni - Organi competenti ad accordarle

1. L'occupazione di suolo pubblico con opera e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, passi carrai (compresi gli accessi a stazioni di erogazione di carburante), vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, pali pubblicitari è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco.

L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per trasporto energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi per la vendita di frutta e verdura, di bibite, gelati, dolci, giornali e simili è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco.

Per le concessioni di spazi per installazione di pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione Edilizia.

## Art. 10

### Concessioni. Organi competenti ad accordarle

**1.** L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti è soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia Comunale. L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche è parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Sindaco.

Il Sindaco ha sempre facoltà di respingere le richieste di autorizzazioni o concessioni, motivandone il rigetto.

In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi. Nei casi di diniego della concessione per l'occupazione di spazi sono comunicati al richiedente i motivi del diniego stesso.

## Art.11

### Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

**1.** L'Ufficio o Servizio Comunale competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: - la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro i termini previsti dalle norme di leggi vigenti e /o dal Regolamento in materia di procedimento amministrativo.

Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata :

- a)** - a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art.27, comma 5, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285
- b)** - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c)** - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d)** - con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in ripristino il suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale .

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada ( D. Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione ( D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate al possesso dell'autorizzazione dei lavori medesimi.

Art. 12  
Termine del procedimento autorizzatorio o concessorio

1. Ai sensi dell'art.2 della legge 7/8/1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo è fissato per le varie attività istruttorie dal Regolamento per il procedimento Amministrativo.

Art.13  
Obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione  
Intrasferibilità della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.  
Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico .  
E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.  
Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 14  
Decadenza

1. Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o chi non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento.

**Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:**

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 gg. successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15gg. successivi in caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri extratributari a carico del concessionario;
- il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

**Incorre altresì nella decadenza**

- a) colui che non si sia avvalso entro 6 mesi dalla definizione delle formalità di ufficio della autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.

#### Art.15

##### Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ove si eccettui la restituzione, senza interessi, della tassa pagata in anticipo come stabilito dall'art.41 del D .Lgs .507 del 15/11/93.

#### Art.16

##### Rinnovo della Concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 5 gg. prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione. In caso di rinnovo della occupazione temporanea oltre l'anno continuativo, fatto salvo quanto stabilito dall'art.6 sub b) del presente Regolamento, è necessari a una nuova istanza di concessione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri extratributari a carico del concessionario, costituisce motivo di diniego al rinnovo.

#### Art.17

##### Deposito Cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

#### Art.18

##### Autorizzazione accordata per occupazione di urgenza

1- Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, la autorizzazione si intende accordata purché l'interessato effettui preventiva comunicazione, anche verbale, alla sezione territorialmente competente del Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo e la tassa. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

Art.19

Classificazione del Comune

1- Ai sensi dell'art. 43 comma 1, del D. Lgs. 507/93, il Comune di MAZARA DEL VALLO agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla III classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art .40 , comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 199, n. 507.

Art.20

Suddivisione del territorio in categorie - Rinvio all'art.21-

1- In ottemperanza dell'art.42, comma 3 del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune è suddiviso in categorie come indicato al comma 3 del successivo art .21.

Art.21

Modalità di applicazione tributaria

**1.** Le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento.

**2.** Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma; per le occupazioni temporanee, la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere.

**3.** La tassa è graduata a seconda dell'importanza della area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato in 3 categorie, come da elenco deliberato con atto n. 35/1994 di pari data, che qui si riporta integralmente:

**CATEGORIA I<sup>^</sup>**

Via G.G. Adria - Via Mons. Audino - Via Iv Aprile - Via G. Bessarione - ( Fino All'altezza Di Via M. Fani )-Via F. Bila' - Via G. Boscarino - Molo Com.Te Caito- Via Calatafimi - Via Capitolo- Via G. Carducci- Via Carmine - Via Casa Santa - Via Filippo Castelli - Via Del Castello- Via Castelvetro ( Fino Alla Ss . 115 )- Via A. Castiglione- Piazza China- Via F. Crispi - Piazza Cristo Re - Via P.G. Cusmano - Via C.A. Dalla Chiesa- Via Le Danimarca- Piazza A. De Gasperi- Piazza E. Ditta- Via A. Diaz- Via A. Di Marzo- Via Erice- Piazzale Europa-Via Ferrovia- Largo Figurella-Via E Piazza D . Fiorentino- Viale Francia- Via Garibaldi- Via Mons. Graffeo - Via G . Hopps- Piazza Iman Al Mazari'-Via Itr Ia- V Ia F.Maccagnone- Via E Piazza Madonna De L Paradiso- Via Xi Maggio- Via Xxv Ii Maggio- Via Marina-Via Marsala (Fino Ad Angolo Via Pistoia)-V Ia P.S.Mattarella-Piazza Matteotti - L. Mare Mazzini-Via Mille Di Quarto- Piazzetta F. Modica-Piazza Mokarta-Viale Olanda -Via Pacinotti-Largo Della Palma-Via F.P.Perez-Via E Piazza Plebiscito-Via E Piazza Porta Palermo- Via Pino- Via Potenza-Via Abate Vito Pugliese-Via M.Rapisardi - Piazza Regina -Via Della Regione-Piazza Della Repubblica -Via Rimini- Via Roma-Via Ten. Gaspare Romano- Via Conte Ruggero -Via Salemi (Fino Al La Ss .115 )- Via E. Sansone (Fino All'altezza Di Via Cilea) - Piazza San Bartolomeo- V Ia E Piazza Santa Caterina-Via San Giovanni-Via San Giuseppe-Via E Piazza S. Maria Di Gesu' - Via S. Maria Delle Giummare - Piazzetta San Nicolo' Regale - Via Ss . Salvatore -Via San Pietro -Piazza Santa Veneranda-L. Mare San Vito - Via T. Sciacca-Via Xx Settembre-Via Siracusa - Via Toniolo -Via N. Tortorici-Via A. Toscanini-Piazza Termini - Piazza Tre Valli - Viale Turchia - Corso Umberto I<sup>^</sup> -Via L. Vaccara-Via Valeria- Corso Vittorio Veneto-Via Val di Mazara -Via Voltorno .

## **CATEGORIA II<sup>^</sup>**

Tutte le vie e piazze non comprese nella categoria I<sup>^</sup> ma egualmente ricadenti nel centro abitato individuato ai sensi degli artt. 3 e 4 del Nuovo Codice della Strada ed evidenziato nell'allegata planimetria scala 1:5000 .

## **CATEGORIA III<sup>^</sup>**

Tutte le vie e piazze ricadenti al di fuori del centro abitato.

**4.** La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore .

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale, con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie,effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

**5.** Le superfici eccedenti i metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a cento metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente mille metri quadrati.

**6.** Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo ; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

**7.** Per le occupazioni con tende e simili, che siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va applicata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

**8.** Per le occupazioni realizzate con passi carrabili, la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiedi o del manufatto .

Sono tassabili come passi carrabili anche quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle unità immobiliari, in questo caso il manufatto tassabile è solo lo smusso.

Sono parimenti tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari per i fini di cui sopra.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli afferiscono, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 (nove). L'eventuale superficie eccedente tale misura va calcolata in ragione del 10 per cento .

La tassa non si applica agli accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi una opera visibile che rende concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

I passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici sono soggetti a tassazione. Su richiesta del contribuente si può addivenire all'affrancazione, del passo carrabile, dal tributo, ossia la tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta con il pagamento in qualsiasi momento di una somma pari a 20 annualità del tributo. L'affrancazione non viene meno nel caso di alienazione dell'immobile cui afferisce; l'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno, non esclude dall'imposizione quanto dovuto per detto anno. Inoltre, i contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili possono ottenere con apposita domanda rivolta al Comune, l'abolizione, a condizione che la spesa per la messa in pristino dell'assetto stradale sia a carico del richiedente.

Sia l'affrancazione che l'abolizione del passo carrabile sono un diritto del contribuente che può essere esercitato in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune, con o senza il consenso del proprietario dello immobile servito. Il tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di affrancazione o di abolizione è in ogni caso dovuto.

**9.** Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Se, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti sono occupati da più soggetti, in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita tra i vari soggetti occupanti .

**10.** La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, ed ogni altro tipo di occupazione, anche superficiale, che sia destinata alla manutenzione delle reti e all'erogazione di pubblici servizi, come i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, etc., nonché con seggiovie e funivie, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, o di quelle statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, indipendentemente dal numero dei cavi, delle condutture o degli impianti dislocati lungo il percorso stradale.

Per le occupazioni di cui sopra, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata ed applicata dal Comune, forfettariamente, con le maggiorazioni in rapporto alla maggiore durata e alla maggiore estensione delle occupazioni, sulla base delle misure risultanti dalle tariffe deliberate insieme con il presente Regolamento.

Per le occupazioni di suolo, sottosuolo, e soprassuolo pubblico, posti in essere per l'allaccio o innesto alle condutture o agli impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di €. 25,82 , indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime. La tassazione è graduata in rapporto alle categorie stradali previste nel presente Regolamento.

**11.** Occupazioni a mezzo di distributori di carburanti e di tabacchi

**a.** L'imposizione per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale riguarda, in corrispondenza delle quattro zone di importanza in cui risulta preventivamente ripartito il territorio comunale (centro abitato, zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche, frazioni), le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi sotterranei di capacità non superiore a tremila litri, nonché per l'occupazione del suolo di un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Qualora, detta occupazione si estenda oltre tali limiti e comprenda l'utilizzazione di ulteriori spazi ed aree pubbliche con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, l'occupazione eccedente subisce per l'imposizione i criteri ordinari previsti dall'art.44 del D .Lgs. 507/93 per le occupazioni permanenti. Diversa imposizione viene applicata qualora la capacità del serbatoio sia superiore a tremila litri o qualora l'impianto sia munito di due o più serbatoi a seconda se raccordati o non raccordati tra loro così come disposto dall'art.48 del D. Lgs. 507/93.

**b.** L'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è regolata dal detto art. 48 del D. Lgs.507/93 .

L'imposizione, commisurata alla superficie occupata, è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, il territorio comunale, con deliberazione consiliare, sarà suddiviso in zone quali :

I) - Centro abitato - II) - Zona limitrofa - III) - Sobborghi e zone periferiche - IV) - Frazioni.

**12.** Per le fattispecie per le quali è consentito al Comune la possibilità di moderare l'imposizione entro i limiti fissati dal D. Lgs. n. 507/93, si applica la tariffa ridotta nelle misure determinate in relazione ad ognuno della fattispecie nel Capo IV del presente Regolamento.

**13.** La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o dell'autorizzazione. In quest'ultimo caso sono fatte salve le applicazioni di eventuali sanzioni tributarie ed amministrative.

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono, di fatto, oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento .

14. Le tariffe, per gli anni successivi al 1994, sono adottate dalla G.M. entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

## Art.22

### Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:

- a)** - gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale ;
- b)** - gli estremi dell'atto di concessione;
- c)** - la superficie occupata;
- d)** - la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- e)** - la misura di tariffa corrispondente;
- f)** - l'importo complessivo dovuto.

Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio utilizzando apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del servizio con arrotondamento ad €. 0,52 per difetto se la frazione non è superiore ad €. 0,26 per eccesso se superiore.

Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di Gennaio.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno , la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

## Art.23

### Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e della compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in hanno inizio le occupazioni medesime.

## Art.24

### Accertamenti

1. In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art.50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'Ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'Ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

## Art.25

### Procedimento esecutivo

1. La tassa dovuta a seguito di dichiarazioni o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del c.c..

## Art.26

### Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme e rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito versamento.

## CAPO IV

### Tariffe e loro applicazione -Riduzioni ed esenzioni-

#### Art.27

#### Tariffa per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 56 comma 2, del D .Lgs. n. 507/93, per la prima applicazione delle disposizioni previste dal suddetto D. Lgs., viene deliberata contestualmente al presente Regolamento, la seguente tabella delle tariffe per la Tassa occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, fatto salva l'ipotesi di eventuali future variazioni tariffarie in materia che, in quanto tali, restano di competenza, ai sensi degli artt. 32 comma 1 g) e 35 comma 1 della L. 08/06/90 n.142 della Giunta Comunale .

2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48 del D. Lgs. n.507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria        100 per cento;
- Seconda categoria     65 per cento;
- Terza categoria        30 per cento;

#### Art. - 28 -

#### Tassa per le occupazioni temporanee - Gradazione in rapporto alla durata

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. L s. 15/11/1993 n.507, e dell'art. 1 del D. Lgs. 28/12/1993 n. 566, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

#### DURATA OCCUPAZIONE

Fino a 18 ore

Oltre le 18 ore e fino a 24 ore

Fino a 14 giorni

Oltre i 15 giorni (**modificate C.C. n. 32/1996**)

#### MISURE DI RIFERIMENTO

Riduzione del 25%

Tariffa giornaliera intera

Tariffa ordinaria

Tariffa ridotta del 50%

#### Art.29

#### Riduzione della Tassa

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletica di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico.

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 30  
Esenzioni

1) Sono esenti dalla tassa:

**a)** - le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Province, Comuni, e loro Consorzi , da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

**b)** - le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

**c)** - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

**d)** - Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

**e)** - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

**f)** - le occupazioni di aree cimiteriali;

**g)** - gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

**h)** - le occupazioni effettuate dalle Onlus;

**CAPO V**  
**CONTENZIOSO - SANZIONI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art.31  
Contenzioso

1) - Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia, Sezione staccata di Trapani sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.

2) - Alla Commissione Tributaria Provinciale dopo il suo insediamento, secondo il dispositivo dell'art. 80 del D .Lgs.31 Dicembre 1992 , n.546.

## Art.32 Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/93.

### 1) Sopratassa :

- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la tardiva presentazione della denuncia ed il tardivo versamento è avvenuto nei 30 gg. successivi alla data di scadenza stabilite le sopratasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10% .

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto .

### 2) - Pene pecuniarie :

- per l'omessa, in esatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento, si applica una pena pecuniaria da €. 25,82 ad €. 77,47 da determinare in base alla gravità della violazione.

- la determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

### 3) - Violazione del Regolamento :

- le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt.106 e seguenti del T .U .L .C .P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/1992 n. 285 (e successive modificazioni).

La sanzione amministrativa è irrogata separatamente dall'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

## Art.33 Disposizioni transitorie e finali

### Norme transitorie:

La tassa, per il solo anno 1994 è dovuta come segue, ai sensi dello art.56 del D. Lgs. 15/11/93 n.507:

a) - i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di occupazione suolo pubblico ed effettuare il versamento della tassa entro 2 mesi dalla vigenza del presente Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento della eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dalla Amministrazione;

b) - per le occupazioni di cui agli artt. 46 comma 1 e 47 comma 1 del D.Lgs.507 /93 (occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo con condutture, cavi ed impianti in genere) , la tassa dovuta è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di €. 25,82;

c) - per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;

d) - le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo ( II ) del D.Lgs. 507/93 , effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F .L. , approvato con R.D.14/09/1931, n.1175 e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva ipotesi di cui all'art .68 del D .P .R. 28/01/88 n.43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

e) - per le occupazioni senza titolo per le quali i contribuenti hanno regolarmente corrisposto il tributo, sino al 1994, in dipendenza dell'iscrizione nel ruolo di riscossione della T.O.S.A.P., è con sentito agli interessati di inoltrare domanda per il rilascio dell'autorizzazione o concessione, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, entro il termine perentorio che verrà assegnato dall'A.C.

Tra scorso infruttuosamente tale termine, l'occupazione verrà ritenuta abusiva e quindi passibile delle sanzioni e dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2. L'A.C. è facultata di non accogliere la richiesta, qualora ricorrano i motivi ostativi in relazione alle norme del Nuovo Codice della Strada ed alla legislazione Urbanistica.

#### Art.34

##### Osservanza di leggi e regolamenti

Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente Regolamento, nei Regolamenti comunali di Polizia Urbana, di Igiene e di Edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione. L'autorizzazione o concessione per la occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### Art.35

##### Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D .Lgs .15/11/1993, n.507 coordinato con le disposizioni correttive apportate dal successivo D.Lgs. n.566 del 28 Dicembre 1993; nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia .

#### Art.36

##### Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico a norma dell'art .22 della legge 7 Agosto 1990, n.241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.37  
Variazioni del regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'ALBO PRETORIO del Comune a norma di legge .  
Nel caso che l'utente non comunichi la " cessazione della occupazione " entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art.38  
Abrogazioni

Con il presente Regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n. 192 al n. 200 del T.U.F.L. n. 1175/1931 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art. 39 della legge 2/7/1952, n. 703, l'articolo unico della legge 6/3/1958, n.177, l'articolo unico della legge 26/7/1961, n.711, l'art. 6 della legge 18/4/1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto Min. Fin. e Min. Int. 26/2/1933, pubblicato in G.U. n. 95 del 24/4/1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Art.39  
Vigilanza

Con il presente Regolamento si prende atto che è attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.  
A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.507/93

Art.40  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il 1° Gennaio 1994 a norma dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. 15/11/1993, n.507.

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO  
CLASSE III

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

**A) - Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico**

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima.....	£. 54.000	€ 27,888
Categoria seconda.....	£. 35.100	€ 18,127
Categoria terza.....	£. 16.200	€ 8,366

**B) - Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo**

Per ogni metro quadrato e per anno ( riduzione del 65% ):

Categoria prima.....	£. 18.900	€ 9,761
Categoria seconda.....	£. 12.285	€ 6,345
Categoria terza.....	£. 5.670	€ 2,928

**C) - Occupazioni di tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.**

Per ogni metro quadrato e per anno ( riduzione del 70% ):

Categoria prima.....	£. 16.200	€ 8,367
Categoria seconda.....	£. 10.530	€ 5,438
Categoria terza.....	£. 4.900	€ 2,531

**D) - Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti .**

Per ogni metro quadrato e per anno ( riduzione del 50%)

Categoria prima.....	£. 27.000	€ 13,944
Categoria seconda.....	£. 17.750	€ 9,167
Categoria terza.....	£. 8.100	€ 4,183

**E) - Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.**

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	£. 27.000	€ 13,944
Categoria seconda.....	£. 17.750	€ 9,167
Categoria terza.....	£. 8.100	€ 4,183

**F) - Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.**

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima.....	£. 16.200	€ 8,366
Categoria seconda.....	£. 10.530	€ 5,438
Categoria terza.....	£. 4.900	€ 2,531

**G) - Per le occupazioni con autovettura adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare quella indicata alla lettera " A " (Esentate con atto di C.C. n. 32/1996)**

**H) - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs.507/93.**

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate ed in relazione, per tutte le fattispecie, alla classificazione delle strade di cui all'art. 21 del presente Regolamento .

La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno

Categoria prima.....	£. 500.000	€. 258,228
Categoria seconda.....	£. 325.000	€. 167,848
Categoria terza.....	£. 150.000	€. 77,468

**I) - Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.**

La tassa è dovuta in misura annua a prescindere dalla consistenza delle occupazioni e nell'ambito delle 3 categorie in cui suddiviso il territorio comunale.

La tariffa è così graduata:

Categoria prima.....	£. 50.000	€. 25,822
Categoria seconda.....	£. 32.500	€. 16,784
Categoria terza.....	£. 15.000	€. 7,746

**L) - Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.**

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato .....	£. 45.000	€. 23,240
Zona limitrofa .....	£. 30.000	€. 15,493
Frazioni, sobborghi e zone periferiche ..	£. 22.000	€. 11,362

**M) - Distributori di carburante**

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 (quattro) metri quadrati.

Centro abitato.....	£. 132.000	€. 68,172
Zona limitrofa.....	£. 81.000	€. 41,833
Sobborghi e zone periferiche.....	£. 45.000	€. 23,240
Frazioni.....	£. 22.000	€. 11,362

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi .

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati , sono soggette alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali .

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### A) - Occupazioni temporanee di suolo pubblico. (modificate atto C.C. n. 32/1996)

Tariffa	giornaliera per mq.	Oraria per mq.
Categoria prima.....	(£. 5.000) - €. 2,582	(£.208,33) - €. 0,1075
Categoria seconda.....	(£. 3.250) - €. 1,678	(£.135,41) - €. 0,0699
Categoria terza.....	(£. 1.500) - €. 0,774	(£. 62,50) - €. 0,032

Fermo restando il limite invalicabile di €. 0,1291 (£. 250) al metro quadro per giorno qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle tre categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

#### D)- fino a 18 ore ( riduzione del 25% ) e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....	(£. 3.750) - €. 1,937
Categoria seconda.....	(£. 2.438) - €. 1,259
Categoria terza.....	(£. 1.125) - €. 0,581

#### II)- fino a 18 ore (riduzione del 25% **cassato C.C. n. 32/1996**) ed oltre i 14 giorni (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	(£. 2.500) - €. 1.291
Categoria seconda.....	(£. 1.625) - €. 0,839
Categoria terza.....	(£. 750) - €. 0,387

#### III)- oltre le 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera ) e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....	(£. 5.000) - €. 2,582
Categoria seconda.....	(£. 3.250) - €. 1,678
Categoria terza.....	(£. 1.500) - €. 0,774

#### IV)- oltre le 18 ore e fino a 24 ore ( tariffa intera ) e oltre i 14 giorni (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	(£. 2.500) - €. 1.291
Categoria seconda.....	(£. 1.625) - €. 0,839
Categoria terza.....	(£. 750) - €. 0,387

**B)** - Per le occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, le tariffe di cui alla lettera " A " sono ridotte del 65%.

((C) - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera " A " ridotta del 70%. **(Esentate con atto di C.C. n. 32/1996.)**))

**D)** - Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

**E)** - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera " A " è ridotta dell' 80%.

**F)** - Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93 la tariffa di cui alla lettera " A " è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

**G)** - Per le occupazioni con autovettura di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera " A "

**H)** - Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera " A " sono ridotte del 50%.

**I)** - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera " A " è ridotta dell' 80%.

**L)** - Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/93 .

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue :

**1) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.**

Categoria prima.....	£. 20.000	€.	10,329
Categoria seconda.....	£. 13.000	€.	6,713
Categoria terza.....	£. 6.000	€.	3,098

**2) Oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.**

Categoria prima.....	£. 30.000	€.	15,493
Categoria seconda.....	£. 19.500	€.	10,070
Categoria terza.....	£. 9.000	€.	4,648

Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
- b) oltre i 90 gg. + 50%
- c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %, in unica soluzione con versamento anticipato .

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 %.

Nota bene: Per le tariffe in vigore collegamento al link:

<http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/portale-informazioni/servizi-e-uffici/2deg-settore-servizi-economico-finanziari-e-tributari/servizio-entrate-e-tributi-1>